

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*